

SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 1703, 396 e 1659-A)

RELAZIONE DELLA 2^a COMMISSIONE PERMANENTE (GIUSTIZIA)

(RELATORE BAUSI)

Comunicata alla Presidenza il 27 luglio 1982

e

TESTO DEGLI ARTICOLI

*approvato, in sede redigente, dalla Commissione stessa, nella seduta
del 21 luglio 1982*

PER I

DISEGNI DI LEGGE

Disposizioni in materia di riesame dei provvedimenti restrittivi
della libertà personale e dei provvedimenti di sequestro –
Misure alternative alla carcerazione preventiva (n. 1703)

*approvato dalla IV Commissione permanente (Giustizia) della Camera
dei deputati nella seduta del 17 dicembre 1981, in un testo risultante
dall'unificazione del disegno di legge (V. Stampato n. 1679)*

presentato dal Ministro di Grazia e Giustizia

e del disegno di legge (V. Stampato n. 2371)

d'iniziativa dei deputati RIZZO e NAPOLITANO

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 14 gennaio 1982*

Disposizioni sull'istituzione dei tribunali della libertà
e sulla impugnazione dei provvedimenti relativi alla
libertà personale dell'imputato (n. 396)

**d'iniziativa dei senatori COCO, BARTOLOMEI, DE VITO, DE GIUSEPPE, DE CAROLIS,
AGRIMI, CALARCO, CARRARO, DEL NERO, DI LEMBO, LAPENTA, ORLANDO,
PATRIARCA, ROSI, SICA, VALIANTE e VITALONE**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 OTTOBRE 1979

Nuova disciplina in materia di provvedimenti restrittivi
della libertà personale (n. 1659)

d'iniziativa del senatore CIOCE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 DICEMBRE 1981

ONOREVOLI SENATORI. — Il tormentoso problema delle garanzie che devono presidiare i provvedimenti restrittivi della libertà personale nella fase istruttoria del processo, i limiti e le modalità della detenzione preventiva, sono argomenti che hanno da lungo tempo impegnato (non soltanto in Italia) la letteratura giuridica, la ricerca sociologica e la proposta politica. Le stesse prospettive di riforma del codice di procedura penale trovano la loro motivazione più profonda nell'esigenza — che assume nel processo forme diverse — di un controllo sempre più penetrante dei diritti del cittadino nei confronti del potere, specie allorchè si verta in situazioni che determinano la privazione della libertà.

Da questo la ricerca nel processo di una sostanziale parità di condizioni tra l'accusa e la difesa; da considerare ambedue parti rispetto a chi è chiamato a decidere, il magistrato, che per definizione etimologica è colui che sta al di sopra.

Se il problema ha rilevanza di carattere generale, come sicuramente lo ha, giunge ad aspetti più inquietanti proprio in materia di provvedimenti restrittivi della libertà personale in fase istruttoria. Tanto ciò è vero che sull'argomento — e nel corso dell'attuale VIII legislatura — sono stati presentati numerosi e importanti progetti legislativi che qui si richiamano non solo per il contributo che ciascuno di essi ha apportato nella ricerca della soluzione da dare al problema, ma anche perchè essi sono stati esaminati nel contesto generale e sono da considerare, anche formalmente, assorbiti nell'articolato che segue. Essi sono nell'ordine:

1) disegno di legge n. 396 presentato al Senato della Repubblica il 25 ottobre 1979, d'iniziativa dei senatori Coco, Bartolomei ed altri: « Disposizioni sulla istituzione dei Tribunali della libertà e sulla impugnazione dei provvedimenti relativi alla libertà dell'imputato »;

2) disegno di legge n. 679 presentato alla Camera dei deputati il 24 maggio 1980, d'iniziativa del Governo: « Nuove norme in materia di impugnazione dei provvedimenti restrittivi della libertà personale »;

3) proposta di legge n. 2371 presentata alla Camera dei deputati il 19 febbraio 1981, d'iniziativa dei deputati Rizzo e Napolitano: « Istituzione dei Tribunali della libertà »;

4) disegno di legge n. 1659 presentato al Senato della Repubblica il 10 dicembre 1981, d'iniziativa del senatore Cioce: « Nuova disciplina in materia di provvedimenti restrittivi della libertà personale ».

Deve, a questi, aggiungersi il testo risultante dall'unificazione dei provvedimenti dinanzi alla Camera, come approvato dalla IV Commissione permanente (Giustizia) della Camera dei deputati nella seduta del 17 dicembre 1981, trasmesso al Senato il 14 gennaio 1982: « Disposizioni in materia di riesame dei provvedimenti restrittivi della libertà personale e dei provvedimenti di sequestro. Misure alternative alla carcerazione preventiva » (n. 1703).

Se gli intendimenti delle varie proposte sono analoghi, le soluzioni progettate sono diverse e, per qualche verso, diverse ne sono anche le motivazioni.

Il presupposto fondamentale — e comune — è quello di modificare la normativa attualmente vigente in materia di impugnazione (o comunque, in termine più generico, di controllo) avverso gli ordini ed i mandati di cattura; garantendo, a differenza di quanto attualmente è possibile, al cittadino indiziato di reità e sottoposto a misure restrittive della libertà personale una decisione rapida ed obiettiva su di esse indipendentemente dalla durata del processo a suo carico.

Come è noto infatti (e come ricorda la relazione del Governo al proprio disegno di

legge n. 1679 della Camera dei deputati) la normativa oggi vigente in materia di impugnazioni proponibili, avverso gli ordini ed i mandati di cattura e di arresto, è la seguente:

1) contro tali provvedimenti (ed anche avverso il decreto di convalida dell'arresto, secondo quanto stabilito dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 173 del 1971) è esperibile solo il ricorso per cassazione, da proporsi entro tre giorni da quello della consegna o della notificazione della copia del mandato o dell'ordine;

2) il ricorso può investire solo i vizi di legittimità del provvedimento, non quelli di merito;

3) l'imputato, durante l'istruzione, può far valere doglianze di merito relative alla esistenza dei presupposti di fatto legittimanti l'emissione del provvedimento solo indirettamente, in sede di impugnativa innanzi al giudice di secondo grado della decisione che gli neghi la concessione della libertà provvisoria (art. 281 codice di procedura penale) o la scarcerazione (art. 272-bis codice di procedura penale) da lui eventualmente richieste dopo l'esecuzione dell'ordine o del mandato.

Manca dunque, nel sistema attuale, la previsione di una impugnativa di merito dei provvedimenti in esame, tale da assicurare quella completezza e tempestività di riesame della posizione del detenuto da parte del giudice di secondo grado, che pur appaiono, alla luce dei principi fondamentali della nostra Carta costituzionale, esigenze primarie da soddisfare in materia di disciplina delle impugnazioni avverso provvedimenti restrittivi della libertà personale.

Nell'affrontare il problema le soluzioni proposte si presentano, come si è detto, con diversità tecniche che si può cercare di riassumere, per compiutezza di informazione, nei seguenti termini:

1) la istituzione presso ogni Tribunale di una o più sezioni ordinarie quali « Giudice della impugnazione » per tutti i provvedimenti, da qualsiasi magistrato emessi, re-

lativi alla libertà personale dell'imputato (disegno di legge n. 396 del senatore Cocco);

2) impugnabilità, anche nel merito, solo di alcuni provvedimenti restrittivi della libertà personale emessi in fase istruttoria dinanzi, rispettivamente, al giudice istruttore ed alla sezione istruttoria (disegno di legge n. 1679, presentato alla Camera dal Governo);

3) la istituzione presso ogni Tribunale di una o più sezioni ordinarie, competenti ad emettere tutti i provvedimenti relativi alla libertà personale dell'imputato che devono essere loro richiesti motivatamente dal pubblico ministero e dal giudice istruttore (proposta di legge n. 2371 del deputato Rizzo);

4) la istituzione presso ogni Corte d'appello di una o più sezioni ordinarie, alle quali entro 48 ore deve essere comunicato ogni provvedimento che modifichi la situazione esistente in materia di libertà personale stabilendosi che ove entro 8 giorni non venga provveduto al loro riesame, ne cessano gli effetti (disegno di legge n. 1659 del senatore Cioce);

5) la istituzione presso ogni Tribunale di una o più sezioni penali quali « giudice del riesame » su richiesta della parte interessata, di tutti i provvedimenti relativi alla libertà personale dell'imputato (disegno di legge n. 1703). Con tale provvedimento sono previste anche altre misure relative ai sequestri penali e materie connesse.

Mentre in sede legislativa si dibattevano tali problemi per i quali la diversità delle soluzioni è la prova, non tanto di una esasperata fantasia normativa, quanto dell'obiettiva difficoltà di intervenire settorialmente in un corpo unitario qual'è il codice di procedura penale, è accaduto che le decisioni di alcuni magistrati, nell'uso dei provvedimenti restrittivi della libertà personale, hanno turbato e talvolta indignato l'opinione pubblica che è portata, anche per il clamore che accompagna tali episodi, a dare, seppur ingiusti, tuttavia generalizzati giudizi sommari.

Di tali episodi il più grave è stato quello relativo ai poliziotti di Padova che, considerati benemeriti per il valoroso loro compor-

tamento nella liberazione del generale Dozier, sequestrato dai terroristi, sono stati dopo alcuni giorni, a loro volta, arrestati sotto l'imputazione di sequestro di persona e maltrattamenti nei confronti dei terroristi arrestati.

Si sono profilati, in merito all'episodio, pericolosi segni di conflittualità tra organismi vitali per il Paese quali, appunto, le forze di polizia, e l'autorità giudiziaria, con interventi autorevoli dall'una parte e dall'altra. Gli organi di stampa e di informazione hanno, spesso con eccessivo semplicismo, individuato nei cosiddetti « Tribunali della libertà » gli organismi che avrebbero potuto, di per sé soli, porre rimedio alla situazione; qualcuno è giunto addirittura a sostenere che il provvedimento era da considerare di tale urgenza da legittimare anche il ricorso al decreto-legge.

Lo stesso Consiglio superiore della magistratura ha dedicato, in data 13 luglio ultimo scorso, una sua seduta sull'argomento e, pur rifiutando — correttamente — di esprimere valutazione sul merito dei provvedimenti giudiziari, ha, con forza, manifestata la necessità di istituzione dei cosiddetti « Tribunali della libertà », così testualmente esprimendosi:

« Osserva che la vicenda — indipendentemente da ogni valutazione sui fatti — di fronte al turbamento che ha suscitato per tutti i suoi aspetti nell'opinione pubblica, ripropone altresì ancora una volta l'esigenza dell'istituzione di un Tribunale della libertà, che assicuri un controllo collegiale, immediato e di merito sul corretto esercizio del potere di emettere provvedimenti restrittivi della libertà personale, esigenza particolarmente avvertita nei confronti degli appartenenti alle forze dell'ordine e ciò al fine di impedire una frattura nella indispensabile collaborazione tra esse e la magistratura;

rileva, infine, che il Tribunale della libertà deve essere concepito come un organo che, lungi dall'appiattare la responsabilità individuale del magistrato, la esalti e valga a ricondurre nella sede del controllo giurisdizionale le ricorrenti critiche e polemiche relative ai provvedimenti di coercizione ».

La Commissione giustizia del Senato si è trovata, esaminando in seconda lettura il disegno di legge pervenuto dalla Camera, dove già era stato compiuto un delicato e complesso lavoro, in cui ci si era andati peraltro via via ponendo dei confini sempre più ampi al proprio compito, di fronte ad alcuni non indifferenti problemi. La necessità di una decisione sollecita non poteva essere privilegiata rispetto a quella di dare una soluzione tecnica accettabile, in qualche modo enucleando i principi dalle situazioni contingenti che non costituiscono mai presupposto accettabile per le leggi, destinate per definizione, a lunga durata nel tempo e con dimensioni generali nello spazio.

D'altra parte non si riteneva di dare vita ad istituti che in qualche modo, se pur solo concettualmente, non fossero collegabili almeno con lo spirito che dovrebbe informare il nuovo codice di procedura penale la cui legge delega è in corso (ormai da quanti anni!) di definizione dinanzi al Parlamento. D'altra parte, ancora, andava (e va) valutato il rischio di evocare aspettative e speranze di miglioramento del sistema giudiziario, destinate poi a spegnersi nella delusione del mancato funzionamento; tra l'altro non dimenticando che le regole, particolarmente quelle procedurali, hanno una validità che è condizionata dall'organizzazione giudiziaria, mancando la quale rimangono solo delle parole magiche (il Tribunale della libertà, la riforma penitenziaria, ecc.) la cui vana suggestione si trasforma in amarezza.

Il lavoro svolto alla Camera sconsigliava di avventurarsi in velleitarie revisioni globali, che pur la materia avrebbe consentito, col proporre soluzioni del tutto diverse e forse almeno altrettanto in grado di ovviare gli inconvenienti oggi lamentati.

Non c'è dubbio, ad esempio, che il cuore del problema è rappresentato dalla funzione e dal ruolo che nel processo è chiamato a svolgere il giudice istruttore. La garanzia che si vuol creare a difesa dell'imputato con l'istituzione di un giudice funzionalmente competente — estraneo al procedimento — chiamato a garantire la « serenità » e l'« obiettività » del provvedimento limitativo della libertà, potrebbe

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

essere raggiunta configurando lo stesso giudice istruttore come organo *super partes*, cui non dovrebbe far carico la raccolta delle prove, onere questo gravante esclusivamente sulle parti e non su un organo decidente. La divisione dei compiti che così verrebbe a determinarsi, l'effettiva parità di condizioni — che è, ripetiamo, risultato da perseguire — tra difesa ed accusa, costituirebbe il sostanziale requisito per obiettività di giudizio dell'operato del giudice istruttore; giudicante, appunto, e non più requirente e collaboratore principale della pubblica accusa, come oggi di fatto viene ad essere.

Altra dimensione ipotizzabile poteva (e potrebbe) essere quella di escludere il mandato di cattura facoltativo, e regolamentare in modo più preciso e categorico le ipotesi del mandato obbligatorio e con una puntuale e definitiva motivazione da valutare, in una prospettiva realmente accusatoria del processo, nel corso di un'immediata udienza pubblica.

Altra ipotesi che è emersa nella discussione e che pur è adombrata in alcuna delle proposte legislative all'esame, è quella che richiama il sistema della « *Chambre de Conseil* » nell'attuazione che ha avuto, positiva, più che altro in paesi diversi dalla Francia (come in Belgio, ad esempio). Stabilire cioè un riesame a brevi periodi (entro cinque giorni dall'arresto e ogni trenta giorni nel corso della detenzione preventiva) dei motivi determinanti la privazione della libertà da parte di un giudice (monocratico) « esterno » al processo, che ascolta il pubblico ministero e la difesa e che, sul punto della libertà e solo su quello, decide in via autonoma; senza che in seguito egli che ha esaminato pur sotto un solo parziale profilo il processo, possa mai partecipare al prosieguito del processo stesso, nè alla sentenza.

Ognuna delle ipotesi ha, indubbiamente, una sua suggestione e può darsi che ognuna, isolatamente presa, abbia, per porre rimedio agli inconvenienti che oggi si lamentano, presupposti più validi di quelli che sono contenuti nel testo degli articoli formulato dalla Commissione giustizia del Senato. Ma c'è da domandarsi in quale modo e con quale coerenza concettuale possano immet-

tersi nel codice vigente, già anche troppo crivellato da modifiche parziali e da sentenze della Corte costituzionale, istituti assolutamente estranei al criterio generale che informa il rito processuale che, bene o male che sia, è quello vigente. Così come c'è da domandarsi quale risultato può conseguire una regola nuova, pur valida che sia, se non è accompagnata in modo contestuale da modifiche corrispondenti nella organizzazione (che vuol dire « anche » l'organico, ma non solo quello) della giustizia.

È sembrato piuttosto convenire che gli argomenti emersi nel dibattito sia alla Camera che al Senato rappresentino un contributo propedeutico rispetto alla legge delega sul nuovo codice di procedura penale, perchè in quella sede si prenda atto che il problema « di assicurare un controllo collegiale, immediato e di merito sul corretto esercizio del potere di emettere provvedimenti restrittivi della libertà personale » è problema che esiste e che va razionalmente ed organicamente inquadrato nel nuovo codice di procedura penale; rispetto al quale le norme che oggi il Senato è chiamato ad approvare devono intendersi come struttura provvisoria, quasi sperimentale rispetto ad una soluzione definitiva che potrà (o forse dovrà) essere diversa e più ampia.

Scendendo nel merito del disegno di legge il relatore ritiene necessaria una ulteriore premessa sui criteri informativi dei due aspetti forse più delicati del provvedimento: quello dell'oggetto del « riesame » e quello sul quale deve essere il giudice cui il « riesame » è affidato.

Non si può che essere d'accordo con il principio che si rileva nella relazione al disegno di legge di legge n. 369 del senatore Coco: che, cioè, le esigenze più sentite in materia di libertà personale sono oggi quelle del controllo, principio fondamentale di civiltà e di logica processuale che non implica alcuna sfiducia nei confronti della magistratura e dei singoli magistrati. Un tale controllo per ampio e penetrante che sia auspicabile, è destinato peraltro a trovare i suoi limiti nella necessità del segreto istruttorio e nelle esigenze di speditezza dell'istruttoria. Oggetto del « riesame » (ter-

mine cui è da attribuire significato diverso dall'appello e più genericamente dalla impugnazione) dovranno essere quei vizi che presentino insieme aspetti di legittimità e di merito. « I provvedimenti restrittivi della libertà — si afferma nella relazione del senatore Cioce al disegno di legge n. 1659 — verrebbero cioè a decadere ove dalla motivazione dovesse evincersi travisamento dei fatti, disparità di trattamento, contraddittorietà di ragionamento e altri consimili errori di valutazione e interpretazione; incongruenze talmente gravi da far ritenere non perseguibile lo scopo cautelare cui è ordinato l'istituto della carcerazione preventiva ed in pratica da far concludere per la mancanza di elementi sufficienti a connettere gli atti privativi della libertà allo scopo cautelare cui è ordinata la carcerazione preventiva ». Si è, per questo, rafforzato il criterio già proprio dell'articolo 8 del disegno di legge n. 1703 laddove si chiedeva, tra i requisiti per il mandato di cattura previsti dall'articolo 264 del codice di procedura penale, la « specifica » enunciazione dei motivi, (e non come adesso « sommaria ») aggiungendo l'obbligo di indicare « gli indizi di colpevolezza ai sensi dell'articolo 252 del codice di procedura penale ».

Si è, con questo, voluto, cioè, marcare i confini del « riesame », intendendo (al di là di una definizione che mal si adatta ad un contesto legislativo da essere per quanto possibile essenziale) che l'ambito di questo verta sulla sussistenza di elementi idonei a giustificare la emissione dell'ordine o del mandato di cattura o di arresto per lo scopo cautelare cui essi sono preordinati.

L'altro aspetto su cui soffermarsi è quello di quale debba essere il giudice cui demandare il « riesame ».

Anche su questo punto le proposte sono partite notevolmente differenziate: lo stesso Governo ha avanzato — prima con l'originario disegno di legge n. 1679 e poi con un elaborato emendamento in sede redigente dinanzi alla Commissione del Senato — due proposte diverse: la prima molto semplice con la quale la competenza veniva attribuita, estendendola al « merito », al giudice istruttore per i provvedimenti del pretore ed

alla sezione istruttoria per gli altri provvedimenti; la seconda, molto ... semplicistica, inventando una nuova giurisdizione intercircondariale raggruppando cioè tre o quattro tribunali ed attribuendo ad uno solo di questi la competenza di riesame per i provvedimenti assunti anche dagli altri.

La Commissione è stata unanime nel rifiutare il sistema intercircondariale essendo evidenti gli inconvenienti di ogni genere (da quelli di concorrenza municipalistica a quelli di principio, a quelli organizzativi ecc.) ma non è stata altrettanto unanime nella successiva scelta tra il tribunale e la corte d'appello per la quale ultima ha optato la maggioranza della Commissione.

I motivi di tale scelta sono molteplici, anche di opportunità. Non c'è dubbio — come viene osservato nella relazione del disegno di legge n. 1659 del Senato — che nelle sedi giudiziarie più piccole si vengono facilmente a creare consuetudini di lavoro e rapporti di familiarità tra gli operatori del diritto che non portano elementi di fiducia e di obiettività e che non giovano alla serenità del giudizio. Come non c'è dubbio, sotto il profilo organizzativo, che una sezione (quello che comunemente viene definito, appunto, il Tribunale della libertà) presso ciascun tribunale presenti inconvenienti di funzionalità, specialmente per i tribunali minori, non facilmente ovviabili. L'ovvia incompatibilità (non è stato accolto dalla Commissione un emendamento in senso opposto) del giudice di essere « giudice della libertà » e giudice del merito nello stesso processo, rende problematico un funzionamento che esige tempestività ininterrotta.

Ancora, sotto il profilo di diritto, va considerato che, per particolari competenze non sostituite (nè sostituibili) con quelle dei c.d. Tribunali della libertà, le sezioni istruttorie presso le corti d'appello conservano funzioni, composizioni e competenze. Poichè, com'è noto, la sezione istruttoria può emettere mandati di cattura, questi rientrano per il solo fatto di essere restrittivi della libertà personale tra i provvedimenti suscettibili di « riesame » dinanzi al c.d. Tribunale della libertà; se questo fosse presso ciascun tribunale in tali casi verrebbe a

diventare giudice di riesame del provvedimento emesso da una giurisdizione superiore.

È emersa, infine, la preoccupazione di non alterare in modo parziale e scomposto le linee generali dell'attuale codice di rito; un giudice del riesame che coincida, anche organizzativamente, con la corte d'appello forse meno di ogni altra soluzione pregiudica le prospettive di riforma; le ipotesi che meglio potranno inserirsi nella sistematica generale avranno ancora spazi liberi in sede di riforma del codice e la esistenza di una sezione presso la corte d'appello per i provvedimenti relativi alla libertà viene a costituire un innesto che non turba le linee generali delle attuali strutture pur rispondendo a quei criteri largamente e autorevolmente richiesti di un organo che assicuri « un controllo collegiale, immediato e di merito ».

Nè, d'altra parte, è sembrata condivisibile la preoccupazione che la Corte costituisca un giudice « lontano »; non lo è in senso geografico in quanto la dislocazione delle Corti è — almeno generalmente — coincidente con viabilità che consente tempi brevi di percorrenza; non lo è in concreto ove si consideri che il riesame è procedimento solo documentale; e non, infine, in senso psicologico, giacchè riuscire a liberare un provvedimento delicato, come tutti quelli che coinvolgono la libertà personale, delle punte più acute e spesso, per questo, acritiche del sentimento e dell'immediatezza, sembra costituire almeno nelle linee generali piuttosto un contributo positivo.

Analiticamente il testo degli articoli approvato in sede redigente dalla Commissione giustizia del Senato può suddividersi in quattro parti: 1) composizione, funzioni e competenza del cosiddetto « Tribunale della libertà » (che peraltro nella legge non ha tale appellativo eccessivamente « magico »); 2) estensione delle ipotesi di custodia nella propria abitazione e relative modalità; 3) modifiche alle norme sul sequestro penale; 4) modifiche di alcune norme procedurali e disposizioni di coordinamento.

Nel primo gruppo sono da ascrivere gli articoli 6 e 7 (riesame dei mandati e degli ordini di cattura o di arresto); 8 (provvedi-

menti del giudice competente per il riesame); 10 (modifiche dell'articolo 264 del codice di procedura penale sui requisiti formali del mandato); 23 (attribuzione della competenza a sezioni della corte di appello); 24 (relazione annuale al Ministro). Sulle linee generali di tale gruppo già si sono individuati in precedenza i punti più rilevanti. Le modalità prescritte per la richiesta di riesame sono quelle degli articoli 197 e 198 del codice di procedura penale (articolo 80 in caso di imputato detenuto) ed il termine è di cinque giorni dall'esecuzione del provvedimento. Il riesame è previsto anche nel merito (se pur nei limiti indicati più sopra) ed è previsto rispetto al mandato o all'ordine di cattura o d'arresto emesso nel corso dell'istruzione o dal giudice istruttore con l'ordinanza di rinvio a giudizio. Per ogni diversa ipotesi è previsto ricorso per Cassazione per violazione di legge. Con l'articolo 6 la facoltà di richiesta del riesame è estesa anche al Pubblico ministero. All'articolo 8 si prevedono sia la competenza della corte d'appello, sia i termini che sono di 48 ore per l'invio della richiesta di riesame e degli atti e di 5 giorni per l'emissione dell'ordinanza di conferma del provvedimento restrittivo; la mancata decisione nei termini comporta la cessazione d'efficacia del provvedimento restrittivo. Sulle modifiche relative ai requisiti formali del mandato (articolo 10) e sulla composizione delle sezioni della corte d'appello cui è demandato il riesame (articolo 23) già si è detto. Con l'articolo 24 si è accolta l'indicazione del disegno di legge n. 1659 del Senato di prevedere « per rendere più efficace il sistema delle garanzie un grado ulteriore di controllo politico, presso il Consiglio superiore della magistratura ». Si chiede infatti che al termine di ogni anno di attività il Presidente della sezione designata riferisca al Ministro di grazia e giustizia sull'andamento dell'uso dei provvedimenti relativi alla libertà personale.

Del secondo gruppo possono considerarsi parte gli articoli 3 (casi nei quali può ordinarsi la custodia nella propria abitazione), 4 (modifica all'articolo 254 del codice di procedura penale), 5 (modifica all'articolo 259

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

del codice di procedura penale), 11 (modifica dell'articolo 266 del codice di procedura penale), 14 (modifica dell'articolo 279 del codice di procedura penale), 26 (modifica dell'articolo 385 del codice di procedura penale).

Con il complesso di tali norme vengono ampliati i criteri per i quali può essere disposta dal giudice — in luogo dell'arresto — la custodia in casa, disponendosi per tali casi le conseguenti modalità.

Del terzo gruppo — quello cioè che porta modifiche al sequestro penale — fanno parte gli articoli 19 (convalida del sequestro), 20 (modifica dell'articolo 231 del codice di procedura penale), 21 (riesame del decreto di sequestro), 25 (modifica dell'articolo 48 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale).

Si è di fronte, anche in questo caso, a materia che se pur non attenendo in modo diretto alla libertà, tuttavia può prestarsi a gravi conseguenze talvolta di palese ingiustizia. Con l'articolo 19 si prescrive l'obbligo di trasmissione del verbale di sequestro (una copia deve essere immediatamente consegnata alla persona alla quale le cose sono state sequestrate) entro 48 ore all'autorità giudiziaria che, a sua volta, ha l'obbligo di convalida o meno, nelle successive 48 ore.

L'articolo 20, modificando in parte l'articolo 231 del codice di procedura penale, limita la possibilità di sequestro da parte del pretore per reati non di sua competenza, al territorio della sua giurisdizione. Anche per i sequestri (e, in particolare, rispetto al decreto di convalida) è previsto il riesame da parte della corte d'appello (art. 21) con le modalità particolari che la fattispecie comporta e con le regole generali di cui si è detto sopra.

Il quarto gruppo infine raccoglie disposizioni talvolta anche eterogenee, ma che possono in qualche misura essere collegate alle motivazioni fondamentali del provvedimento. L'articolo 1 detta modalità procedurali per la richiesta di riesame da parte di chi è sottoposto a custodia nella propria abitazione; l'articolo 2 sottolinea la necessità comunque di decreto motivato per disporre la permanenza in stato di arresto tenuto conto anche della sentenza n. 173 del 14

luglio 1971 della Corte costituzionale e prevede per i provvedimenti di cui all'articolo 246 del codice di procedura penale la possibilità di riesame. L'articolo 9 prevede la ricorribilità per Cassazione avverso le ordinanze che decidono il riesame. L'articolo 12 precisa le modalità per calcolare la durata della custodia preventiva. Gli articoli da 15 a 18 sono di mero coordinamento.

L'articolo 22 limita ad un anno il tempo possibile, con decorrenza del primo atto del procedimento, per l'istruzione sommaria. Gli articoli 27 e 28 escludono da alcune benefici del disegno di legge reati regolati con le modalità ex legge n. 15 del 6 febbraio 1980. L'articolo 29, infine, prevede l'applicazione delle richieste di riesame solo ai provvedimenti emanati successivamente all'entrata in vigore della legge.

I limiti ineluttabili di una revisione settoriale sono sicuramente avvertibili, specie per gli aspetti tecnici, nel testo degli articoli che viene sottoposto all'approvazione dell'Assemblea. Ci sembra peraltro che siano risultati, nel complesso delle norme, alcuni principi che riteniamo irrinunciabili. Non doversi anzitutto intendere il provvedimento come conseguenza di sfiducia nei confronti dei giudici; il potere che è posto nelle loro mani è grande e soggetto, come ogni potere, all'abuso; ma non dobbiamo aver timore di concedere tale potere nella convinzione che non c'è garanzia di giustizia al di fuori della personalità del giudice.

Sembra emerga chiaramente che finalità del provvedimento, auspicato dagli stessi giudici, è quella di porre rimedio ad un complesso di norme non più corrispondenti a diffuse esigenze attuali. « Una riflessione pacatamente critica sulla nostra giustizia penale dimostra che i provvedimenti sulla libertà personale, emanati in fase istruttoria, hanno sia per l'imputato che per la società, un significato molte volte più rilevante delle stesse sentenze definitive. Infatti queste vengono generalmente emanate in tempi così assurdamente lunghi da alterare tutti i molteplici significati della condanna e dell'assoluzione ».

Viene così, nella realtà, ribaltato il principio fondamentale, accolto e ribadito dalla nostra Costituzione, che l'imputato non è

da considerare colpevole fino alla condanna definitiva. Nè, d'altronde, sarebbero specificamente possibili rimedi diversi da quello legislativo; anche se, per quanto di vivificante l'opera di interpretazione rappresentata per la legge, sono concepibili interventi di legiferazione interstizia da parte dei giudici, ciò è del tutto impensabile in materia di codice di rito.

Il sistema di controllo regolato dagli articoli approvati dalla Commissione può essere fisiologico e funzionale anche se, contrariamente a quel che si legge in una approssimativa informazione, non si può certo attribuirgli capacità risanatrici del sistema giudiziario. Anche perchè dovrà sempre cercarsi un non facile equilibrio tra la difesa della libertà del cittadino contro ingiusti provvedimenti e esigenze della giustizia come doverosa difesa della società.

Va infine considerato, che il nuovo istituto cade in un complesso, qual è il nostro codice di procedura penale, bisognevole di ben altri interventi; e ricade sulle spalle di un sistema giudiziario che esige ben altra organizzazione.

Ma è anche vero che in materia di procedura penale ogni passo è difficile; quello che si è compiuto è importante perchè pur con difficilmente evitabili limiti tecnici, ripropone il rispetto dell'individuo come motivazione primaria della giustizia. Anche con tali considerazioni la Commissione ha dato mandato al relatore di riferire favorevolmente all'Assemblea per l'approvazione definitiva del testo degli articoli approvati, proponendo altresì l'assorbimento dei disegni di legge n. 396 e 1659.

BAUSI, *relatore*

PARERI DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore BRANCA)

a) sul disegno di legge n. 1703

17 febbraio 1982

La Commissione, esaminato il disegno di legge, comunica di non avere nulla da osservare per quanto di competenza.

b) sul disegno di legge n. 1659

17 febbraio 1982

La Commissione, esaminato il disegno di legge, non si oppone all'ulteriore *iter* del provvedimento a condizione che:

1) si modifichi, perchè irrazionale, l'articolo 4 del quale il primo comma può far pensare ad un riesame anche sul merito, mentre il secondo comma non va oltre l'eccesso di potere (un concetto che, fra l'altro, non si sa se sia opportuno estendere al processo penale);

2) si modifichi l'articolo 5, che prevede una responsabilità del magistrato per atti commessi nell'esercizio di funzioni giurisdizionali, senza peraltro indicare di essa i presupposti ed i limiti.

La Commissione infine non nasconde una qualche perplessità sul secondo comma dell'articolo 2.

DISEGNO DI LEGGE n. 1703

TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

—

CAPO I

DEI PROVVEDIMENTI RESTRITTIVI
DELLA LIBERTÀ PERSONALE E DELLE
MISURE ALTERNATIVE
ALLA CARCERAZIONE PREVENTIVA

Art. 1.

Il secondo ed il terzo comma dell'articolo 246 del codice di procedura penale sono sostituiti dai seguenti commi:

« La liberazione è altresì ordinata se l'arresto è avvenuto, fuori dei casi preveduti dagli articoli 235, 236 e 238, senza ordine o mandato dell'autorità giudiziaria o se non si giustifica che l'arresto sia mantenuto, avuto riguardo alla personalità dell'arrestato e alla natura ed alle circostanze del fatto e sempre che non sussista il pericolo di fuga della persona arrestata o pericolo per l'acquisizione delle prove, salvo che non si tratti di reato per il quale l'emissione del mandato di cattura è obbligatoria.

Se non ordina la liberazione e non ritiene di procedere a giudizio direttissimo, il pro-

DISEGNO DI LEGGETESTO DEGLI ARTICOLI
APPROVATO DALLA COMMISSIONE

—

CAPO I

DEI PROVVEDIMENTI RESTRITTIVI
DELLA LIBERTÀ PERSONALE E DELLE
MISURE DISPOSTE IN LUOGO
DELLA CARCERAZIONE PREVENTIVA

Art. 1.

Dopo l'ultimo comma dell'articolo 198 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

« L'imputato sottoposto alle misure di cui all'articolo 247 può proporre la richiesta di riesame prevista dall'articolo 263-*bis* e ogni impugnazione anche nei luoghi in cui tali misure sono applicate con dichiarazione ricevuta da un ufficiale di polizia giudiziaria, il quale ne cura l'immediata trasmissione al cancelliere del giudice che emise il provvedimento impugnato o di cui si chiede il riesame ».

Art. 2.

Il terzo comma dell'articolo 246 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

Soppresso.

« Se non deve ordinare la liberazione il procuratore della Repubblica o il pretore

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

curatore della Repubblica o il pretore dispone con decreto motivato, copia del quale è immediatamente consegnata all'arrestato, che lo stesso rimanga in stato di arresto a disposizione dell'autorità competente per il procedimento e a questa ne è data immediata notizia.

Contro il decreto di convalida dell'arresto l'arrestato può proporre richiesta di riesame ai sensi degli articoli 263-bis e seguenti ».

Art. 2.

L'articolo 247 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« 247. — (*Casi nei quali può ordinarsi la custodia in casa*). — Se è arrestata una donna incinta o che allatta la propria prole o persona che si trovi in condizioni di salute particolarmente gravi o che ha oltrepassato l'età di 65 anni, il procuratore della Repubblica o il pretore dispone con decreto motivato che in luogo di essere custodita in carcere la persona arrestata rimanga provvisoriamente in stato di arresto nella sua abitazione, salvo che vi ostino il pericolo di fuga della persona arrestata o pericolo per l'acquisizione delle prove.

L'autorità giudiziaria competente per il procedimento può in ogni momento disporre con decreto motivato che la persona arrestata sia custodita in carcere.

Contro il provvedimento previsto dal comma precedente può essere proposta richiesta di riesame e si applicano le disposizioni contenute negli articoli 263-bis, 263-ter e 263-quater ».

(Segue: *Testo degli articoli approvato dalla Commissione*)

convalida l'arresto con decreto motivato, copia del quale è immediatamente consegnata all'imputato, e dispone che questo rimanga in stato di arresto dandone immediata notizia all'Autorità competente per il procedimento. Quando il mandato di cattura non è obbligatorio, l'Autorità competente per il procedimento, valutati gli elementi previsti nel secondo comma dell'articolo 254, può disporre che l'arrestato sia posto in libertà ».

Dopo l'ultimo comma dell'articolo 246 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente:

« Contro il decreto di convalida dell'arresto l'imputato può proporre richiesta di riesame ai sensi degli articoli 263-bis, 263-ter e 263-quater ».

Art. 3.

Identico:

« Art. 247. - (*Casi nei quali può ordinarsi la custodia nell'abitazione o in altro luogo designato nel provvedimento*). — Se è arrestata una donna incinta o che allatta la propria prole o persona che si trova in condizioni di salute particolarmente gravi o che ha oltrepassato l'età di 65 anni, il procuratore della Repubblica o il pretore può disporre con decreto motivato che, in luogo di essere custodita in carcere, la persona arrestata rimanga provvisoriamente in stato di arresto nella propria abitazione o in altro luogo designato nel provvedimento, salvo che vi ostino gli elementi previsti nel secondo comma dell'articolo 254.

Identico.

Identico ».

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 3.

Il secondo comma dell'articolo 254 del codice di procedura penale è sostituito dai seguenti commi:

« Il giudice, nel decidere se debba valersi della facoltà di emettere il mandato di cattura, deve tener conto della personalità dell'imputato e delle circostanze del fatto, nonchè del pericolo di fuga e del pericolo per l'acquisizione delle prove. Il pericolo di fuga ed il pericolo per l'acquisizione delle prove devono essere desunti da elementi specifici.

Valutati gli elementi di cui al comma precedente il giudice, nell'emettere mandato di cattura, dispone che l'imputato, in luogo di essere custodito in carcere, rimanga in stato di arresto nella sua abitazione o in altro luogo di privata dimora; ovvero gli impone, con ordinanza revocabile, le prescrizioni previste dal secondo comma dell'articolo 282 e dal secondo comma dell'articolo 284.

Se l'imputato viola l'obbligo di non allontanarsi dalla sua abitazione o dal luogo di privata dimora, il giudice dispone con ordinanza che l'imputato sia custodito in carcere; nel caso di violazione delle prescrizioni previste dal secondo comma dell'articolo 282 e dal secondo comma dell'articolo 284 emette mandato di cattura.

Contro l'ordinanza prevista dal comma precedente l'imputato può proporre richiesta di riesame e si applicano le disposizioni previste dagli articoli 263-bis, 263-ter e 263-quater ».

(Segue: Testo degli articoli approvato dalla Commissione)

Art. 4.

Identico:

« Il giudice, nel decidere se debba valersi della facoltà di emettere il mandato di cattura, deve tener conto del pericolo di fuga dell'imputato o del pericolo per l'acquisizione delle prove, desunti da elementi specifici, nonchè della pericolosità dell'imputato, desunta dalla sua personalità e dalle circostanze del fatto, in rapporto alle esigenze di tutela della collettività.

Valutati gli elementi di cui al comma precedente il giudice, nell'emettere mandato di cattura, può disporre che l'imputato, in luogo di essere custodito in carcere, rimanga in stato di arresto nella propria abitazione o in altro luogo designato nel provvedimento; ovvero può imporgli le prescrizioni previste nel secondo comma dell'articolo 282 e nel secondo comma dell'articolo 284.

Le misure previste nel comma precedente possono essere revocate con decreto motivato, quando sopravvengono modificazioni degli elementi indicati nel secondo comma; devono essere revocate quando l'imputato viola taluno degli obblighi impostigli.

Contro i provvedimenti previsti nei commi precedenti l'imputato può proporre ricorso per cassazione o richiesta di riesame secondo le disposizioni previste dagli articoli 263-bis, 263-ter e 263-quater ».

Art. 5.

Il primo comma dell'articolo 259 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« Se imputata è una donna incinta o che allatta la propria prole o persona che si trova in condizioni di salute particolarmente

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 4.

Il terzo ed il quarto comma dell'articolo 263 del codice di procedura penale sono sostituiti dai seguenti commi:

« Sull'appello decide in ogni caso, in camera di consiglio, il tribunale competente ai sensi dell'articolo 263-ter.

Contro le ordinanze emesse dal tribunale ai sensi del comma precedente possono proporre ricorso per cassazione il procuratore della Repubblica e il procuratore generale ».

(Segue: Testo degli articoli approvato dalla Commissione)

te gravi, e non vi ostano gli elementi previsti nel secondo comma dell'articolo 254, il giudice può disporre con decreto motivato la sospensione dell'esecuzione del mandato di cattura e, quando questo è obbligatorio, ordina che l'imputato rimanga provvisoriamente in stato di arresto nella propria abitazione o in altro luogo designato nel provvedimento ».

Dopo l'ultimo comma dell'articolo 259 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente:

« Contro il provvedimento previsto nel comma precedente può essere proposta richiesta di riesame e si applicano le disposizioni contenute negli articoli 263-bis, 263-ter e 263-quater ».

Art. 6.

L'articolo 263 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« Il pubblico ministero può richiedere l'emissione del mandato di cattura nei casi preveduti dalla legge nonchè, nei casi di cui al quarto comma dell'articolo 254, la revoca delle misure disposte dal giudice.

Se il giudice non accoglie la richiesta o applica una delle misure di cui al terzo comma dell'articolo 254 ovvero dispone la revoca del mandato di cattura, il riesame della relativa ordinanza può essere richiesto dal procuratore della Repubblica o dal procuratore generale entro tre giorni dalla comunicazione.

Sul riesame decide in ogni caso, in camera di consiglio, il giudice competente ai sensi dell'articolo 263-ter.

Contro le ordinanze emesse dal giudice ai sensi del comma precedente possono proporre ricorso per cassazione il procuratore della Repubblica, il procuratore generale, l'imputato o il suo difensore ».

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 5.

L'articolo 263-bis del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« 263-bis. — (*Riesame dei mandati e degli ordini di cattura o di arresto*). — L'imputato o il suo difensore possono proporre richiesta di riesame, anche nel merito, del mandato o dell'ordine di cattura o di arresto emesso nel corso dell'istruzione o dal giudice istruttore con l'ordinanza di rinvio a giudizio.

La richiesta deve essere proposta, con le forme previste dagli articoli 197 e 198, entro cinque giorni dall'esecuzione del provvedimento o, se trattasi di imputato latitante, dalla data della notificazione effettuata ai sensi dell'articolo 173.

Avverso i mandati e gli ordini di cattura o di arresto per i quali non è prevista richiesta di riesame può essere proposto dall'imputato ricorso per cassazione per violazione di legge.

La richiesta di riesame e il ricorso per cassazione non sospendono l'esecuzione del provvedimento ».

Art. 6.

Dopo l'articolo 263-bis del codice di procedura penale è aggiunto il seguente articolo:

« 263-ter. — (*Provvedimenti del giudice competente per il riesame*). — Sulla richiesta di riesame prevista dall'articolo precedente decide il tribunale nel cui circondario ha sede l'ufficio dell'autorità che ha emesso il provvedimento.

L'autorità che ha emesso il provvedimento, non appena le perviene la richiesta di riesame, la trasmette immediatamente e comunque non oltre ventiquattro ore, unitamente agli atti del procedimento o alla copia di essi, al tribunale competente.

(Segue: *Testo degli articoli approvato dalla Commissione*)

Art. 7.

Identico:

« Art. 263-bis. — (*Riesame dei mandati e degli ordini di cattura o di arresto*). — L'imputato o il suo difensore possono proporre richiesta di riesame, anche nel merito, del mandato o dell'ordine di cattura o di arresto emesso nel corso dell'istruzione o dal giudice istruttore con l'ordinanza di rinvio a giudizio.

La richiesta deve essere proposta, con le forme previste dagli articoli 197 e 198, o dall'articolo 80 quando si tratti di imputato detenuto, entro cinque giorni dall'esecuzione del provvedimento o, se trattasi di imputato latitante, dalla data della notificazione effettuata ai sensi dell'articolo 173.

Identico.

Identico ».

Art. 8.

Dopo l'articolo 263-bis del codice di procedura penale è aggiunto il seguente:

« Art. 263-ter. — (*Provvedimenti del giudice competente per il riesame*). — Sulla richiesta di riesame prevista negli articoli precedenti decide la corte d'appello nel cui distretto ha sede l'ufficio dell'Autorità che ha emesso il provvedimento.

L'Autorità che ha emesso il provvedimento, non appena le perviene la richiesta di riesame, la trasmette immediatamente e comunque non oltre quarantotto ore, unitamente agli atti del procedimento o alla copia di essi, al giudice competente.

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Entro tre giorni dal ricevimento degli atti il tribunale, con ordinanza emanata in camera di consiglio, conferma il mandato o l'ordine di cattura o di arresto ovvero lo revoca, anche per motivi diversi da quelli eventualmente indicati nella richiesta, ordinando l'immediata liberazione dell'imputato.

Il termine indicato nel comma precedente può essere prorogato dal tribunale di altri tre giorni, con decreto motivato, se la proroga è necessaria per la complessità dei fatti oggetto dell'imputazione.

Il decreto di proroga emanato a norma del comma precedente deve essere comunicato al presidente della corte d'appello.

Se il tribunale non decide entro i termini sopra indicati il mandato o l'ordine di cattura o di arresto cessa di avere efficacia ».

Art. 7.

Dopo l'articolo 263-ter del codice di procedura penale è inserito il seguente articolo:

« 263-quater. — (Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza che decide sul riesame). — Avverso l'ordinanza emessa dal tribunale ai sensi dell'articolo precedente è ammesso ricorso per cassazione per violazione di legge da parte del procuratore della Repubblica, del procuratore generale e dell'imputato o del suo difensore.

Il ricorso non sospende l'esecuzione dell'ordinanza ».

(Segue: Testo degli articoli approvato dalla Commissione)

Entro cinque giorni dal ricevimento degli atti il giudice, con ordinanza emanata in camera di consiglio, conferma il mandato o l'ordine di cattura o di arresto ovvero lo revoca, anche per motivi diversi da quelli eventualmente indicati nella richiesta, ordinando l'immediata liberazione dell'imputato.

Il giudice, nel confermare il provvedimento, può anche disporre l'applicazione delle misure previste dagli articoli 247, 254 e 259 qualora ne ricorrano i presupposti, e può altresì stabilire, nei casi di cui all'articolo 254 e su richiesta dell'imputato, che in luogo di quella disposta si applichi una misura diversa.

Il termine indicato nel terzo comma può essere prorogato dal giudice di altri cinque giorni, con decreto motivato, se la proroga è necessaria per la complessità dei fatti oggetto dell'imputazione.

Il decreto di proroga emanato a norma del comma precedente deve essere comunicato al presidente della corte d'appello e al procuratore generale.

Se il giudice non decide entro i termini sopra indicati il mandato o l'ordine di cattura o di arresto ovvero la revoca della misura disposta in luogo della custodia preventiva cessa di avere efficacia ».

Art. 9.

Dopo l'articolo 263-ter del codice di procedura penale è inserito il seguente:

« Art. 263-quater. — (Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza che decide sul riesame). — Avverso l'ordinanza emessa ai sensi dell'articolo precedente è ammesso ricorso per cassazione per violazione di legge da parte del procuratore della Repubblica, del procuratore generale e dell'imputato o del suo difensore.

Identico ».

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 8.

Nel secondo comma dell'articolo 264 del codice di procedura penale le parole: « sommaria enunciazione » sono sostituite dalle seguenti: « specifica enunciazione ».

Art. 9.

Il primo comma dell'articolo 271 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente comma:

« La durata della custodia preventiva decorre per ogni effetto dal giorno in cui l'imputato venne fermato o arrestato o dal giorno in cui è iniziata l'esecuzione del provvedimento emesso a norma del terzo comma dell'articolo 254 ».

Art. 10.

L'ottavo comma dell'articolo 272 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente comma:

« In ogni caso se l'imputato trasgredisce agli obblighi impostigli o risulta che si è dato o è per darsi alla fuga, il giudice emette mandato di cattura, a seguito del quale decorrono nuovamente i termini di durata della custodia preventiva ».

(Segue: Testo degli articoli approvato dalla Commissione)

Art. 10.

Nel secondo comma dell'articolo 264 del codice di procedura penale le parole: « sommaria enunciazione » sono sostituite dalle altre: « specifica enunciazione e con la descrizione degli indizi di colpevolezza ai sensi dell'articolo 252 ».

Art. 11.

Nell'articolo 266 del codice di procedura penale è aggiunto in fine il seguente comma:

« Quando sia disposta la misura dell'arresto nella propria abitazione o in altro luogo designato nel mandato, gli ufficiali od agenti di polizia giudiziaria o della forza pubblica provvedono a darne immediata comunicazione all'ufficio di polizia giudiziaria indicato nel mandato stesso ».

Art. 12.

Il primo comma dell'articolo 271 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« *Identico* ».

Soppresso.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 11.

Il terzo e il quarto comma dell'articolo 272-*bis* del codice di procedura penale sono sostituiti dai seguenti commi:

« Durante l'istruzione, sull'appello decide in ogni caso, in camera di consiglio, il tribunale competente ai sensi dell'articolo 263-*ter*.

Contro le ordinanze emesse dal tribunale ai sensi del comma precedente può essere proposto ricorso per cassazione ».

Art. 12.

Al primo comma dell'articolo 277 del codice di procedura penale, dopo le parole « stato di custodia preventiva » sono inserite le parole « anche se in stato di arresto nella sua abitazione o in altro luogo di privata dimora ».

Dopo il secondo comma dell'articolo 277 del codice di procedura penale, è aggiunto il seguente comma:

« Il giudice può altresì sostituire lo stato di custodia preventiva con l'arresto nella abitazione o in altro luogo di privata dimora, ovvero con le prescrizioni prevedute dal secondo comma dell'articolo 282 e dal secondo comma dell'articolo 284 ».

(Segue: *Testo degli articoli approvato dalla Commissione*)

Soppresso.

Art. 13.

Al primo comma dell'articolo 277 del codice di procedura penale, dopo le parole « stato di custodia preventiva », sono inserite le altre « anche se in stato di arresto nella propria abitazione o in altro luogo designato nel provvedimento ».

Dopo il secondo comma dell'articolo 277 del codice di procedura penale, sono aggiunti i seguenti commi:

« Il giudice può altresì sostituire lo stato di custodia preventiva con l'arresto nella propria abitazione o in altro luogo designato nel provvedimento.

Alla misura prevista nel comma precedente si applicano gli articoli 278, 279, 280, 281, 292, primo e secondo comma, 375, terzo comma, e 503, ultimo comma ».

Art. 14.

Dopo il secondo comma dell'articolo 279 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

« L'ordinanza con la quale si dispone l'applicazione della misura prevista nel terzo comma dell'articolo 277 è immediatamente comunicata all'ufficio di polizia giudiziaria indicato nel provvedimento ».

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 13.

L'articolo 281 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente articolo:

« 281. — (Facoltà di impugnazione delle ordinanze sulla libertà provvisoria). — Il pubblico ministero e l'imputato possono appellare contro le ordinanze che decidono sulla libertà provvisoria emesse dal pretore nell'istruzione o dal giudice istruttore.

Sull'appello decide in ogni caso, in camera di consiglio, il tribunale competente ai sensi dell'articolo 263-ter.

Si applicano il quarto, il quinto e l'ultimo comma dell'articolo 272-bis ».

Art. 14.

Dopo il secondo comma dell'articolo 502 del codice di procedura penale, è aggiunto il seguente comma:

« Le disposizioni previste dai commi precedenti si applicano anche se l'arrestato, dopo essere stato presentato alla udienza, è liberato ai sensi dell'articolo 263-ter.

(Segue: Testo degli articoli approvato dalla Commissione)

Soppresso.

Art. 15.

Dopo il secondo comma dell'articolo 502 del codice di procedura penale, è aggiunto il seguente:

« Le disposizioni previste nei commi precedenti si applicano anche se l'arrestato, dopo essere stato presentato all'udienza, è liberato ai sensi dell'articolo 263-ter ».

Art. 16.

Nell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1955, n. 666, recante norme di attuazione, transitorie e di coordinamento della legge 18 giugno 1955, n. 517, contenente modificazioni al codice di procedura penale, dopo le parole « libertà provvisoria » sono aggiunte le altre: « o sull'applicazione della misura prevista nel terzo comma dell'articolo 277 del codice di procedura penale ».

Art. 17.

Nell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1955, n. 666, come modificato dall'articolo 3 della legge 21 marzo 1958, n. 229, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « L'attestazione della

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

CAPO II

DEI PROVVEDIMENTI DI SEQUESTRO

Art. 15.

Dopo l'articolo 224 del codice di procedura penale è inserito il seguente articolo:

« 224-bis. — (*Convalida del sequestro*). — Nel caso in cui gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria abbiano proceduto a sequestro devono enunciare specificamente nel processo verbale il motivo per il quale lo hanno eseguito.

Il processo verbale deve essere immediatamente consegnato in copia alla persona alla quale le cose sono state sequestrate e deve essere trasmesso non oltre le quarantotto ore all'autorità giudiziaria indicata nel primo capoverso dell'articolo 238. Questa, nelle quarantotto ore successive, convalida con decreto motivato il sequestro se ne ricorrono i presupposti e se le cose sequestrate sono necessarie per le indagini ovvero dispone la restituzione delle stesse.

Copia del decreto di convalida deve essere immediatamente notificata alla persona alla quale le cose sono state sequestrate ».

(Segue: *Testo degli articoli approvato dalla Commissione*)

autenticità della firma non occorre per la richiesta di riesame o la dichiarazione di impugnazione proposta dall'imputato che sia sottoposto alla misura prevista nell'ultimo comma dell'articolo 198 del codice di procedura penale ».

Art. 18.

Nell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1955, n. 932, recante norme di attuazione e di coordinamento della legge 18 giugno 1955, n. 517, dopo le parole « dell'articolo 263-bis » sono inserite le altre « o dell'articolo 263-*quater* ».

CAPO II

DEI PROVVEDIMENTI DI SEQUESTRO

Art. 19.

Dopo l'articolo 224 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

« Art. 224-bis. — (*Convalida del sequestro*). — Nel caso in cui gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria abbiano proceduto a sequestro devono enunciare specificamente nel processo verbale il motivo per il quale lo hanno eseguito.

Il processo verbale deve essere immediatamente consegnato in copia alla persona alla quale le cose sono state sequestrate e deve essere trasmesso non oltre le quarantotto ore all'autorità giudiziaria indicata nel primo capoverso dell'articolo 238. Questa, nelle quarantotto ore successive, convalida con decreto motivato il sequestro se ne ricorrono i presupposti ovvero dispone la restituzione delle cose sequestrate.

Identico ».

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 16.

L'ultima parte del secondo comma dello articolo 231 del codice di procedura penale è sostituita dalla seguente:

« Se trattasi di reato per il quale egli non è competente, deve trasmettere gli atti del procedimento ed ogni cosa che vi si riferisce all'autorità giudiziaria competente. Procede tuttavia in ogni caso agli atti urgenti di accertamento e di assicurazione delle prove, ivi compreso l'eventuale sequestro di cose che si trovino nel territorio sottoposto alla sua giurisdizione e, se la legge autorizza il mandato di cattura, può provvisoriamente emettere mandato d'arresto ».

Art. 17.

Dopo l'articolo 343 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente:

« 343-bis. — (*Riesame del decreto di sequestro*). — Avverso il decreto di sequestro previsto dall'articolo 337 e avverso il decreto di convalida previsto dal secondo comma dell'articolo 224-bis, l'imputato, l'indiziato, la persona alla quale le cose sono state sequestrate o quella che avrebbe diritto alla loro restituzione possono proporre al tribunale richiesta di riesame, anche nel merito.

Competente a decidere sulla richiesta di riesame è il tribunale nel cui circondario ha sede l'ufficio dell'autorità giudiziaria che ha emesso il decreto o, qualora il sequestro sia stato operato dalla polizia giudiziaria di propria iniziativa, il tribunale nel cui circondario ha sede l'ufficio dell'autorità giudiziaria che ha convalidato il sequestro.

Il termine per la presentazione della richiesta di riesame è di dieci giorni a decorrere dalla data di esecuzione del decreto dell'autorità giudiziaria che ha disposto il sequestro o dalla data di notificazione della convalida del sequestro operato dalla polizia giudiziaria o dalla diversa data in cui

(Segue: Testo degli articoli approvato dalla Commissione)

Art. 20.

Identico.

Art. 21.

Identico:

« Art. 343-bis. — (*Riesame del decreto di sequestro*). — Avverso il decreto di sequestro previsto dall'articolo 337 e avverso il decreto di convalida previsto dal secondo comma dell'articolo 224-bis, l'imputato, l'indiziato, la persona alla quale le cose sono state sequestrate e quella che avrebbe diritto alla loro restituzione possono proporre al giudice competente richiesta di riesame, anche nel merito.

Competente a decidere sulla richiesta di riesame è la corte d'appello nel cui distretto ha sede l'ufficio dell'autorità giudiziaria che ha emesso il decreto o, qualora il sequestro sia stato operato dalla polizia giudiziaria di propria iniziativa, la corte d'appello nel cui distretto ha sede l'ufficio dell'autorità giudiziaria che ha convalidato il sequestro.

Identico.

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

l'interessato ha avuto conoscenza dell'avvenuto sequestro.

Si applicano le disposizioni previste dall'ultimo comma dell'articolo 263-*bis* e dall'articolo 263-*ter*. La revoca del decreto di sequestro può essere parziale e non può essere disposta nei casi indicati dal secondo comma dell'articolo 240 del codice penale.

Avverso l'ordinanza emessa dal tribunale possono proporre ricorso per cassazione per violazione di legge il procuratore della Repubblica, il procuratore generale, l'imputato, l'indiziato, od i loro difensori, nonché la persona alla quale le cose sono state sequestrate o che avrebbe diritto alla loro restituzione. Il ricorso non sospende l'esecuzione dell'ordinanza ».

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 18.

Dopo l'articolo 392 del codice di procedura penale è inserito il seguente articolo:

« 392-*bis*. — (*Termini per l'istruzione sommaria*). — Entro un anno dalla data dell'iscrizione a ruolo del procedimento, il pubblico ministero richiede al presidente del tribunale competente il decreto di citazione ovvero richiede al giudice istruttore il proscioglimento dell'imputato o l'archiviazione del procedimento o la prosecuzione della istruttoria con rito formale ».

Art. 19.

I procedimenti di cui agli articoli 263-*bis* e 263-*ter* del codice di procedura penale sono attribuiti ad una o più sezioni penali del tribunale, la cui composizione è indicata nelle tabelle formate ogni anno dal Consiglio superiore della magistratura, con predeterminazione dei magistrati titolari e supplenti. Ove l'organico lo consenta la composizio-

(Segue: *Testo degli articoli approvato dalla Commissione*)

Identico.

Identico ».

CAPO III

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 22.

Dopo l'articolo 392 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

« Art. 392-*bis*. — (*Termini per l'attività del pubblico ministero*). — Entro un anno dal compimento del primo atto del procedimento, il pubblico ministero richiede al presidente del tribunale competente il decreto di citazione ovvero richiede al giudice istruttore il proscioglimento dell'imputato o l'archiviazione del procedimento o la prosecuzione della istruttoria con rito formale ».

Art. 23.

I procedimenti di cui agli articoli 263-*bis* e 263-*ter* del codice di procedura penale sono attribuiti ad una o più sezioni penali della corte di appello, la cui composizione è indicata nella tabelle formate ogni anno dal Consiglio superiore della magistratura, con predeterminazione dei magistrati titolari e supplenti. Ove l'organico lo consenta

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

ne è totalmente variata dal Consiglio superiore della magistratura ogni anno, all'atto della formazione delle tabelle.

Art. 20.

Il primo e il secondo comma dell'articolo 48 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale approvate con regio decreto 28 maggio 1931, n. 602, sono sostituiti dai seguenti commi:

« La restituzione delle cose sequestrate è ordinata dal giudice d'ufficio o su richiesta dell'interessato con istanza esente da bollo. Essa è altresì disposta con l'ordinanza di revoca del decreto di sequestro emanata ai sensi dell'articolo 343-*bis* del codice di procedura penale.

L'interessato o il suo mandatario, che riceve le cose restituite, ne rilascia ricevuta scrivendo il proprio nome e cognome nella relativa colonna del registro.

La restituzione è concessa a condizione che prima siano pagate le spese per la custodia e la conservazione delle cose sequestrate, salvo che l'imputato sia stato prosciolto o che le cose sequestrate appartengano a persona diversa dall'imputato o dal responsabile civile o che il decreto di sequestro sia stato revocato ai sensi dell'articolo 343-*bis* del codice di procedura penale ».

(Segue: *Testo degli articoli approvato dalla Commissione*)

la composizione è totalmente variata dal Consiglio superiore della magistratura ogni anno, all'atto della formazione delle tabelle.

Art. 24.

I presidenti delle sezioni di corte d'appello cui siano attribuiti i procedimenti di cui agli articoli 263, secondo comma, 263-*bis* e 263-*ter* del codice di procedura penale devono far pervenire relazione annuale particolareggiata al Ministro di grazia e giustizia cui spetta, ove ne ravvisi l'opportunità, di attivare il Consiglio superiore della magistratura ed eventualmente promuovere davanti allo stesso azione disciplinare.

Art. 25.

Identico.

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 21.

Il terzo comma dell'articolo 385 del codice penale è sostituito dal seguente:

« Le disposizioni precedenti si applicano anche all'imputato che essendo in stato di arresto nella propria abitazione se ne allontani, nonchè al condannato ammesso a lavorare fuori dello stabilimento penale ».

Art. 22.

Il secondo comma dell'articolo 8 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito, con modificazioni, nella legge 6 febbraio 1980, n. 15, è sostituito dal seguente comma:

« La libertà provvisoria non può essere altresì concessa per i delitti preveduti dall'articolo 416 del codice penale e per quelli indicati dall'articolo 165-ter del codice di procedura penale, se per i delitti previsti da tali articoli è obbligatoria la emissione del mandato di cattura ».

(Segue: Testo degli articoli approvato dalla Commissione)

Art. 26.

Il terzo comma dell'articolo 385 del codice penale è sostituito dal seguente:

« Le disposizioni precedenti si applicano anche all'imputato che, essendo in stato di arresto nella propria abitazione o in altro luogo designato nel provvedimento, se ne allontani, nonchè al condannato ammesso a lavorare fuori dello stabilimento penale ».

Art. 27.

Identico:

« *Identico* ».

Per l'impugnazione prevista dall'articolo 281 del codice di procedura penale, come modificato dalla presente legge, continua ad applicarsi la disposizione dell'ultimo comma dell'articolo 8 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito, con modificazioni, nella legge 6 febbraio 1980 n. 15.

Art. 28.

La misura prevista nel terzo comma dell'articolo 277 del codice di procedura penale non può essere disposta a favore di chi sia imputato di taluno dei reati per i quali l'articolo 1, primo e secondo comma, della legge 22 maggio 1975, n. 152, o l'articolo 8, primo e secondo comma, del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito, con

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 23.

Le disposizioni che riguardano le richieste di riesame previste dalla presente legge si applicano solo ai provvedimenti emanati successivamente alla sua entrata in vigore.

(Segue: *Testo degli articoli approvato dalla Commissione*)

modificazioni, nella legge 6 febbraio 1980, n. 15, non consentono la concessione della libertà provvisoria, semprechè per il reato sia obbligatoria l'emissione del mandato di cattura.

Art. 29.

Identico.

DISEGNO DI LEGGE n. 396

D'INIZIATIVA DEI SENATORI COCO ED ALTRI

Art. 1.

Presso ogni tribunale sono istituite una o più sezioni ordinarie per giudicare sulle impugnazioni proposte ai sensi della presente legge.

Tali sezioni debbono essere composte in modo da funzionare continuativamente. In esse dovrà altresì attuarsi, compatibilmente con le esigenze del tribunale, una rotazione biennale attraverso la sostituzione del componente che abbia maturato il periodo di maggiore permanenza nella sezione.

Tutte le impugnazioni previste dalla presente legge debbono essere rivolte al tribunale.

In caso di più sezioni istituite ai sensi della presente legge, il presidente del tribunale, di concerto con il consiglio giudiziario, predetermina i criteri per assegnare ogni impugnazione automaticamente a ciascuna sezione.

Art. 2.

Durante la fase istruttoria, l'imputato, anche personalmente, il procuratore della Repubblica ed il procuratore generale presso la corte d'appello possono impugnare tutti i provvedimenti, da qualsiasi magistrato emessi, relativi alla libertà personale dell'imputato.

Sono rispettivamente competenti per territorio, ai sensi della presente legge, il procuratore della Repubblica, il procuratore generale presso la corte d'appello e il tribunale nel cui ambito di competenza territoriale ha sede il magistrato che ha emesso il provvedimento impugnato.

Art. 3.

Ogni provvedimento relativo alla libertà personale deve essere immediatamente, oltre

che notificato all'imputato, comunicato al procuratore della Repubblica ed al procuratore generale.

Art. 4.

Quando il mandato di cattura è obbligatorio, può essere impugnato nel termine di otto giorni da quello della notifica, se dalla motivazione del provvedimento non risulta l'esistenza di sufficienti indizi o se esso è emesso al di fuori dei casi previsti dalla legge.

Quando il mandato di cattura è facoltativo, può essere impugnato nello stesso termine, nei casi in cui dalla motivazione del provvedimento non risulta l'esistenza delle condizioni che lo legittimano, ovvero la motivazione è insufficiente o si basa su evidente travisamento dei fatti.

L'atto di impugnazione deve contenere contestualmente l'indicazione dei motivi sui quali essa si fonda.

Il tribunale deve decidere entro otto giorni dalla ricezione dell'atto di impugnazione.

Dopo la presentazione dell'impugnazione le parti non possono addurre ulteriori motivi nè memorie se non per fatti sopravvenuti.

Ove tali motivi o memorie non si fondino su fatti sopravvenuti, il presidente della sezione li dichiara inammissibili con provvedimento non impugnabile.

In casi di motivi o memorie presentati dopo l'impugnazione e non dichiarati inammissibili, il termine per la decisione è di quindici giorni da quello della presentazione dell'ultimo atto di parte.

Il procedimento previsto dal presente articolo non sospende nè modifica la istruttoria in corso. Tuttavia, in caso di impugnazione proposta dall'imputato, non può essere esaminata l'istanza di libertà provvisoria fino alla scadenza dei termini previsti dai commi quarto e settimo del presente articolo.

Art. 5.

Contro i provvedimenti che concedono la libertà provvisoria in fase istruttoria ovvero

DISEGNO DI LEGGE n. 1659

D'INIZIATIVA DEL SENATORE CIOCE

Art. 1.

Presso ogni corte d'appello è istituito un tribunale della libertà, composto in modo da funzionare continuativamente. Esso è formato da una o più sezioni ordinarie, a ciascuna delle quali sono assegnati tre magistrati del distretto.

Il collegio si rinnova ogni tre mesi. La rotazione dei magistrati è assicurata da un criterio automatico di avvicendamento, dal quale sono esclusi i magistrati addetti alla procura e agli uffici istruttori.

In caso di più sezioni il presidente della corte d'appello stabilisce preventivamente criteri per l'assegnazione degli affari a ciascuna sezione.

Art. 2.

I magistrati che fanno parte del tribunale della libertà possono, ove richiesto da esigenze di servizio, trattare affari giudiziari già iniziati. Parimenti possono essere destinati a nuovi affari giudiziari.

L'aver concorso ad emanare alcuno degli atti propri del tribunale della libertà non costituisce causa di incompatibilità agli effetti del corso ulteriore del procedimento.

Art. 3.

I provvedimenti istruttori che comunque modificano la situazione esistente in materia di libertà personale devono essere comunicati al tribunale della libertà entro 48 ore dalla emissione. Essi si intendono non con-

validati e pertanto cessano di esplicare effetti se, entro otto giorni dalla ricezione, il tribunale della libertà non provvede al loro riesame.

La trasmissione di atti processuali al tribunale della libertà non sospende nè ritarda l'istruzione.

Art. 4.

Il riesame del tribunale della libertà verte sulla sussistenza di elementi sufficienti a connettere gli atti privativi della libertà disposti nel provvedimento trasmesso allo scopo cautelare cui sono preordinati.

A questo fine il magistrato che ha emesso il provvedimento può inviare atti che servono a chiarire ulteriormente le motivazioni del provvedimento e renderlo concretamente valutabile anche sotto il profilo dell'eccesso di potere.

Il tribunale della libertà può allo stesso fine richiedere atti e documenti.

Il tribunale decide in camera di consiglio con ordinanza.

Art. 5.

I presidenti dei tribunali della libertà, alla scadenza del periodo di avvicendamento, devono far pervenire relazione particolareggiata della attività collegiale al Ministro di grazia e giustizia cui spetta, ove ne ravvisi l'opportunità, di attivare il Consiglio superiore della magistratura ed eventualmente promuovere davanti allo stesso l'azione disciplinare.

Il Consiglio superiore decide sulla dispensa, sulla sospensione dal servizio e sul mutamento di sedi e funzioni dei magistrati anche alla luce degli elementi di valutazione contenuti nelle relazioni di cui al precedente comma.

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

dispongono la scarcerazione ai sensi dell'articolo 269 del codice di procedura penale, il procuratore della Repubblica e il procuratore generale presso la corte di appello possono proporre impugnazione nel termine di tre giorni dalla data della comunicazione.

Anche al di fuori dei casi in cui l'impugnazione del pubblico ministero ha effetto sospensivo, ove sia indispensabile per le esigenze dell'istruttoria in corso ovvero vi sia evidente pericolo di fuga, il procuratore della Repubblica e il procuratore generale possono, contestualmente all'impugnazione, ordinare, con provvedimento motivato, l'arresto provvisorio dell'imputato.

Se il tribunale non lo convalida nel termine di tre giorni dall'esecuzione, l'imputato deve essere immediatamente scarcerato se non detenuto per altra causa.

Art. 6.

Quando la concessione della libertà provvisoria ovvero la scarcerazione prevista dall'articolo 269 del codice di procedura penale sono sottoposte alle condizioni rispettivamente indicate dagli articoli 282 e seguenti e dal secondo comma dell'articolo 269 dello stesso codice, l'impugnazione può essere proposta nel termine di otto giorni, se manca ogni motivazione sull'imposizione delle condizioni o la motivazione si basa su evidente travisamento dei fatti.

Art. 7.

Tutte le impugnazioni presentate ai sensi della presente legge avverso lo stesso provvedimento vengono trattate insieme e decise con unica ordinanza motivata. Contro di questa è ammesso soltanto ricorso in Cassazione per violazione di legge.

Tale ordinanza:

se accoglie l'impugnazione presentata ai sensi dell'articolo 4, ordina la scarcerazione immediata dell'imputato se non detenuto per altra causa;

se accoglie l'impugnazione presentata ai sensi dell'articolo 5, ordina la cattura dell'imputato;

se accoglie l'impugnazione presentata ai sensi dell'articolo 6, annulla le disposizioni relative alle condizioni cui è sottoposta la concessione della libertà provvisoria.

Art. 8.

Ferme restando quelle sul ricorso in Cassazione per violazione di legge, sono abrogate tutte le altre disposizioni che attribuiscono ad organi diversi dal tribunale previsto dalla presente legge la competenza a decidere sulle impugnazioni relative ai provvedimenti emanati in materia di libertà provvisoria nella fase istruttoria.